

TRIBUNALE DI NOLA

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Roberto Stampati

Debitore: Adriano Fanari

Sommario

1.1. Premessa e scopo dell'incarico.....	3
1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità.....	4
1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata	5
1.4. Attività preliminari del gestore della crisi.....	5
1.5. Situazione familiare del debitore.....	5
1.6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII).....	6
INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII).....	6
1.7. Analisi della documentazione prodotta dal debitore.....	7
a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII).....	7
b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII).....	8
c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII).....	9
d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII).....	9
e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII).....	9
9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).....	12
1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII).....	12
1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII).....	13
1.12. Esposizione della proposta.....	14
1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria.....	16
1.14. Soddiscamento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non.....	16
inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII).....	16
1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento.....	16
1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII.....	16

1.1. Premessa e
scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. ROBERTO STAMPATI, nato il [REDACTED] domiciliato presso il proprio studio in Palma Campania (NA), Via Trieste, n.232, PEC: studiostampati@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola. **premessi che**

- il sig. FANARI ADRIANO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: FNRDRN80D04B354L, residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] (da ora anche semplicemente "debitore"), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti conferita, dall'Avv. Immacolata Di Cicco del Foro di Nola (C.F. [REDACTED]) e con essa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5 PEC immacolata.dicicco@pec.it, ha depositato in data 16/05/2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 846 / 2025 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento in data 17/05/2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Nola, Dott.ssa Paola Pirozzi, quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (All. n. 1);
- in data 18/06/2025, il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (All. n. 2); in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, è stato iscritto al numero progressivo ----, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del----;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo

di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni
preliminari di
ammissibilità

- a. Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:
 - a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII1;
 - b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII ;
 - c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
1. L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come sovraindebitamento: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".
2. L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come consumatore: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3.
Documentazione
prodotta dal
debitore utile alla
stesura della
relazione
particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa: (riportare elenco documentazione prodotta dal sovraindebitato esaminata dal gestore della crisi)

1.4. Attività
preliminari del
gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Roma Capitale;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione
familiare del
debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dalla certificazione anagrafica (All. n. 3), risulta composto da:

Debitore:

FANARI ADRIANO, C.F. FNRDRN80D04B354L, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in P. [REDACTED]
[REDACTED], Via [REDACTED] Stato civile [REDACTED] Impiegato come [REDACTED]
presso [REDACTED]

Cognome e Nome	Rapporto di parentela	Codice Fiscale	Data e luogo di nascita	Comune e indirizzo di residenza	Impiego
[REDACTED]	moglie	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	figlio	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	figlia	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

1.6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il ricorrente ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento. Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari e personali hanno aggravato. Il prolungato pendolarismo per recarsi sul posto di lavoro, le sempre maggiori necessità di accudire [REDACTED] e, non da ultimo, il [REDACTED]

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII)

L'analisi della documentazione presentata dal debitore, assistito dal proprio difensore, Avv. Immacolata Di Cicco, a supporto del piano di ristrutturazione, congiuntamente a quella acquisita dal sottoscritto gestore della crisi e alle addizionali informazioni ottenute in sede di colloquio, tenutosi il giorno 30/06/2025 presso lo Studio Commercialistico Dott. Stampati Roberto (All. n. 4), ha consentito di accertare che i fattori e le circostanze che hanno determinato lo stato debitorio del Sig. Fanari sono ascrivibili ad avvenimenti imponderabili e improvvisi che il ricorrente ha potuto affrontare solo attraverso il ricorso al credito. Tali fatti, unitamente alla proposta del debitore, sono riportati nella relazione dell'avv. De Cicco (All. n. 5).

Nello specifico il debitore ha affrontato spese considerevoli, principalmente tra il 2018, 2021, 2022 e il 2024, per un totale di circa [REDACTED] euro, per [REDACTED]

In aggiunta, ha dovuto sostenere i costi relativi al suo lavoro [REDACTED] tant'è vero che al fine di adempiere ai suoi doveri professionali, ha dovuto locare un appartamento, sostenendo così le relative spese condominiali, oltre alle utenze (luce, gas e acqua).

Al contempo, ha continuato a mantenere la sua famiglia nel comune di [REDACTED]

È importante sottolineare che il signor Fanari si è arruolato in [REDACTED]

[REDACTED] Nel corso della sua vita, ha dovuto sostenere la madre, la signora [REDACTED] rimasta vedova nel [REDACTED] La donna è [REDACTED]

Nel tempo, il debitore ha affrontato anche varie difficoltà professionali, [REDACTED]

[REDACTED] Questi problemi hanno causato nel Sig. Fanari uno stato [REDACTED] portandolo a richiedere più volte consulti presso il [REDACTED] del Policlinico [REDACTED] Roma, come documentato dai certificati che sono stati forniti al sottoscritto avvocato.

Ma vi è di più, a seguito di una serie di [REDACTED] Si è ritrovato travolto da una mole di debiti incolmabili che lo hanno intrappolato nell'attuale situazione di sovraindebitamento.

Nel tempo, il signor Fanari, divenuto consapevole della sua [REDACTED] ha deciso di affrontare la [REDACTED] inoltre, per il suo p [REDACTED] come attesta il [REDACTED] (All. n. 6).

Sul punto- come anche sottolineato dall'Avv. Di Cicco - vale la pena rilevare che i soggetti possono accedere alla procedura di sovraindebitamento se [REDACTED] ha omologato il piano di ristrutturazione debiti del consumatore presentato da [REDACTED] che aveva intrapreso [REDACTED] riconducendo le cause del sovraindebitamento, essenzialmente alla patologia del ricorrente, con conseguente esclusione della colpa grave in capo al debitore medesimo.

Il sig. Fanari, [REDACTED] è un dipendente a tempo indeterminato con un reddito annuo lordo di € [REDACTED] come documentato dalla Certificazione Unica 2024 (redditi 2023). A tale reddito si aggiunge un reddito annuale di € [REDACTED] dall'INPS, erogato in rate mensili di € [REDACTED] come Assegno Unico per il figlio minore. A seguito della nascita della seconda figlia, [REDACTED] l'importo mensile è stato modificato: ora riceve € [REDACTED] per il primogenito e € 324,05 per [REDACTED] Il signor Fanari si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisca alla famiglia una vita dignitosa, tutt'ora sostiene economicamente la famiglia con l'aiuto della moglie, che lavora con un contratto a tempo determinato presso [REDACTED] Il suo contratto, inizialmente prorogato fino al [REDACTED] con una retribuzione lorda mensile di circa € [REDACTED] sembra essere stato ulteriormente prorogato fino a [REDACTED]

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, che gli unici prestiti con rate mensili attualmente in corso sono:

- il prestito con cessione del quinto dello stipendio, erogato da IBL Banca S.p.A.;
- altro prestito sempre in busta paga con Intesa San Paolo, ora Accedo.

Tutti gli altri pagamenti relativi a finanziamenti non trattenuti direttamente in busta paga sono stati sospesi perché il signor Fanari non è in grado di sostenerli.

17. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

A. LA SITUAZIONE DEBITORIA DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO: L'ELENCO DEI CREDITORI (ART. 67, COMMA 2, LETT. A) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Fanari Adriano vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

[illegible]

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di Nola, con sede legale in Nola, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, importo complessivo euro [REDACTED] a titolo di onorari come da preventivo approvato dal debitore effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione;

Tutte le restati posizioni trovano specificazioni nella tabella di cui al punto A. di questo paragrafo.

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Privilegio		
Chirografo		
Predeazione		
Art. 71, co. 4 CCI		

8. LA CONSISTENZA E LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO (ART. 67, COMMA 2, LETT. 8), CCII)

Alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore, il Sig. Fanari non è titolare di beni immobili. Invero, il nucleo familiare vive presso l'abitazione sita in [REDACTED]

(All. n. 7).

Quanto al patrimonio mobiliare, il Sig. Fanari non risulta essere proprietario di autovetture né di altro bene mobile.

certificato cumulativo anagrafico come estrapolato dall'Anagrafe Nazionale e versato in atti.

Il ricorrente è titolare delle seguenti posizioni contabili:

Banche C/C COINTESTATI aggiornati al 08.04.2025	
Conto corrente ING	euro 0.00
Conto corrente Webank	Meno euro 0.47
N. 2 LIBRETTI POSTALI	+10.00 euro e +37.00

C/C Banche	
conto corrente UNICREDIT BANCA	euro 0.00
conto corrente BNL	euro 0.00
conto corrente MEDIOLANUM	euro 2.38
conto corrente BBVA	euro 0.02
conto corrente REVOLUT	euro 1.94
conto corrente HYPE	meno euro 0.03

Carte di credito	
POSTEPAY	euro 0.14
MOONEY	euro 0.06
PAYPAL	euro 0.00

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 51,57 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	euro 0.00
Valore del patrimonio mobiliare	euro 51.57
Valore totale del patrimonio	euro 51.57

C. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART. 67, COMMA 2, LETT. C), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

D. SITUAZIONE REDDITUALE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE (AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, LETTERA E), CCII)

Di seguito sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. (All. 8)

— REDDITI PERSONALI DEL DEBITORE

Reddito da lavoro dipendente

Retribuzione annua lorda di euro 3 [REDACTED] (CU 2024 redditi 2023)

Assegno Unico Inps annuale

euro [REDACTED] - euro [REDACTED] mensili

E. SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA (ART. 67, COMMA 2, LETTERA F), CCII)

Il debitore ha dichiarato che le spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare sono quantificabili nel prospetto che segue:

Dettaglio spese	Media mensile
TARI	35,83 €
ENEL ENERGIA LUCE	100,00 €
ENEL ENERGIA GAS	75,00 €
ACQUA GORI	50,00 €
ASSICURAZIONE AUTO TRIMESTRALE	40,00 €
ASSICURAZIONE AUTO MENSILE	73,72 €
BOLLO AUTO	10,62 €
ASSICURAZIONE CASA	35,41 €
TIM UTENZE	85,00 €
SPESA CASA VARIE (vitto, vestiario, vacanze, ecc)	1.800,00 €
Totale	2.305,58 €

Utenze domestiche (luce, gas, acqua, rifiuti, internet)	200 - 300
Spesa alimentare e beni di prima necessità	700 - 900
Trasporti (carburante, assicurazione, manutenzione auto, mezzi pubblici)	200 - 300
Salute e cura del	200 - 300
Istruzione, scuola, attività bambini	100 - 200
Abbigliamento, cura della persona	300 - 400
Tempo libero e svago familiare	100 - 200
Imprevisti / manutenzione casa / spese varie	100 - 200
TOTALE	1.900 - 2.800

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in considerazione della spesa media statistica di una famiglia di quattro persone che risiede in provincia di Napoli.¹

La verifica di congruità è stata effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII

¹ Fonti statistiche e Istituzionali

1. **ISTAT - "Spese per consumi delle famiglie. Anno 2023" (pubblicato ottobre 2024)**
<https://www.istat.it/it/archivio/290836>
 - o Spesa media mensile nazionale: **2.738 €**
 - o Dati disaggregati per area geografica: **Sud e Isole ≈ 2.200 €/mese**
 - o Fonte ufficiale di riferimento per il costo medio dei consumi familiari.
2. **Expiter - "Costo della vita a Napoli e provincia (2024)"**
<https://expiter.com/it/province/napoli/>
 - o Stima costo medio mensile per famiglia di 4 persone a Napoli: **≈ 2.261 €**, escluse spese per l'affitto.
 - o Dettagli su affitti, utenze e beni di consumo locali.
3. **Federconsumatori Lombardia - "Caro Bimbo 2024"**
https://www.federconsumatori.lombardia.it/comunicati_e_stampa/caro-bimbo-mantenere-un-bambino-nel-1-anno-di-vita-diventa-sempre-piu-difficile-e-costoso-nel-2024-i-neo-genitori-spendono-da-7-43158-a-17-58578-euro-il-4-rispetto-al-2023/
 - o Stima del costo annuo per il mantenimento di un neonato: **7.400 - 17.500 €**, equivalenti a **620 - 1.460 €/mese**.
4. **UIL - "Quanto costa mantenere un figlio in Italia" (2023)**
<https://uiltrasporti.it/mantenere-un-figlio-in-italia/>
 - o Costo medio per figlio: circa **640 €/mese**, comprensivo di spese di sostentamento e istruzione.

aumentato del canone di locazione. In tal caso si avrebbe:

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale	583,58
Parametro scala equivalenza n. 4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (1,57%)	2,46
Fabbisogno familiare su base mensile	1.435,61
Locazione immobile prima casa	0,00
Fabbisogno familiare su base mensile	1.435,61
Reddito eventualmente disponibile	1.435,61

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alle retribuzioni lorde e nette del sig. Fanari percepite nell'anno 2024 e nei primi nove mesi del 2025.

Si riscontra che il reddito medio mensile percepito si assesta all'incirca su 1.500 euro, somma attualmente disponibile per il mantenimento della famiglia.

La tabella chiarisce anche la quota che viene trattenuta al debitore a titolo di "cessione istituto bancario del lavoro", "recupero obbl. scad. 11/2030", "prestito intesa san paolo scad. 06/2031", oltre a ritenute per canone alloggio e Istituto A. Doria che ammontano, complessivamente, a euro 846,61. Pertanto, il debitore potrebbe avere una maggiore disponibilità mensile di euro 814,76 qualora ottenesse la sospensione dei prelievi cui è soggetto mensilmente. In siffatta ipotesi la disponibilità mensile salirebbe a circa 2.300,00 euro mensili.

Infine, non deve essere tralasciato l'importo dell'assegno unico di cui beneficia mensilmente e che nel mese di settembre 2025 è stato di euro 551,05 il che porta la disponibilità complessiva a euro 2.850,00.

2024	lordo	rit. prev.	rit. fisc.	altre		conguagli	netto
gennaio	2.825,46	352,04	515,30	846,61	1.111,51	-	1.111,51
febbraio	3.438,02	412,43	704,96	846,61	1.474,02	392,33	1.081,69
marzo	4.296,02	490,93	977,79	846,61	1.980,69	159,22	1.821,47
aprile	3.306,02	400,35	662,99	846,61	1.396,07	159,22	1.236,85
maggio	3.438,02	412,43	704,96	846,61	1.474,02	159,22	1.314,80
giugno	3.372,02	406,39	683,98	846,61	1.435,04	159,22	1.275,82
luglio	4.620,66	520,65	998,36	863,32	2.238,33	159,22	2.079,11
agosto	2.778,02	352,04	495,10	846,61	1.084,27	159,22	925,05
settembre	4.296,02	490,93	977,79	846,61	1.980,69	159,22	1.821,47
ottobre	3.438,02	412,43	704,96	846,61	1.474,02	159,22	1.314,80
novembre	2.778,02	352,04	495,10	846,61	1.084,27	159,22	925,05
dicembre	5.896,04	734,29	1.449,00	846,61	2.856,14		2.856,14
dicembre	858,00	78,50	272,83		506,67		506,67
	45.330,34	5.415,45	9.643,12	10.176,03	20.095,74	1.825,31	18.270,43
media mensile	3.777,53						1.522,54

[illegible]

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Fanari, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nel medesimo periodo, uscite alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse. Tale stato di cose verifica, pertanto, lo "stato di sovraindebitamento".

Dall'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Fanari, sono riconducibili ad uno stato di inadeguatezza finanziaria che non gli ha permesso di fare fronte regolarmente alle scadenze a cui, successivamente, si è aggiunto il continuo profluvio di denaro per appagare il proprio stato psicologico dettato dalla crescente ludopatia.

La somma complessivamente certificata, anche seguito dell'attività di cartolarizzazione effettuata, ammonta a euro 173.801,01, così come verificabile dalla tabella.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla inadeguatezza dei flussi di entrate rispetto alle uscite prospettiche dall'analisi dei dati che la cartolarizzazione dei creditori ha restituito.

9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCN)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (cartolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

Lo scrivente rimarca la mancanza di alcuni contratti per i quali non è stato possibile il reperimento neanche in sede di cartolarizzazione.

1.10. Indicazione
presumibile dei costi
della procedura (art.

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 6.638,52 ed afferiscono a:

68, comma 2, lett. d)
CCII))

— Compenso O.C.C. euro 6.338,52

Tale importo, regolarmente approvato dal debitore, verrà saldato secondo la seguente modalità:

	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO	% OFFERTA	OFFERTA	nn. RATE	rate da 1 a 9	rate 10
W	OCC DI NOLA	predeuzione	5.070,90	100%	5.070,90	9	550,00	120,90
W	OCC DI NOLA	art. 71, co. 4 CCI	1.267,72	100%	1.267,72			

Pertanto, l'80% dell'importo complessivo, pari a euro 5.070,90 sarà saldato in 10 rate a partire dalla data di approvazione del piano. Il restante 20%, pari a euro 1.267,72, sarà saldato previa liquidazione finale del GD, come disposto dall'art. 71 comma 4 CCI. Tale specificazione riguarda le sole somme da versare all'OCC. Per gli altri creditori si riporta al paragrafo 1.12.

1.11. Valutazione
del merito creditizio
(art. 68, comma 3,
CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta che dalla documentazione ricevuta non è stato possibile risalire a fattispecie certe per valutare il merito creditizio.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, poteva essere a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria5....". Tutto ciò posto, il gestore conclude che non avendo dati da cui poter effettuare una valutazione speculare si è inteso ipotizzare l'ammontare che il debitore avrebbe potuto richiedere nel gennaio 2023 (sono i dati più vetusti in nostro possesso relativamente alla situazione reddituale del debitore). Ebbene, elaborando i parametri emergerebbe che a quella data il debitore avrebbe avuto un reddito disponibile mensile pari a euro 10,41 il che ci rassegna a determinare che lo stesso non aveva, nemmeno a quella data, una meritevolezza soddisfacente.

Calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.122,64
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
	2023
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 945,21
link utile Assegno Sociale: https://www.inps.it/nuovoportalimps/default.aspx?tema=507841	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	3
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenza)	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,04
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Isee (es. presenza figli disabili ecc...)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: https://www.inps.it/nuovoportalimps/default.aspx?tema=46169	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.112,23
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscritte)	€ 0,00
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)	€ 10,41
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 10,41
Indica il tasso di Interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	0,00%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	0
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 0,00

1.12 Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

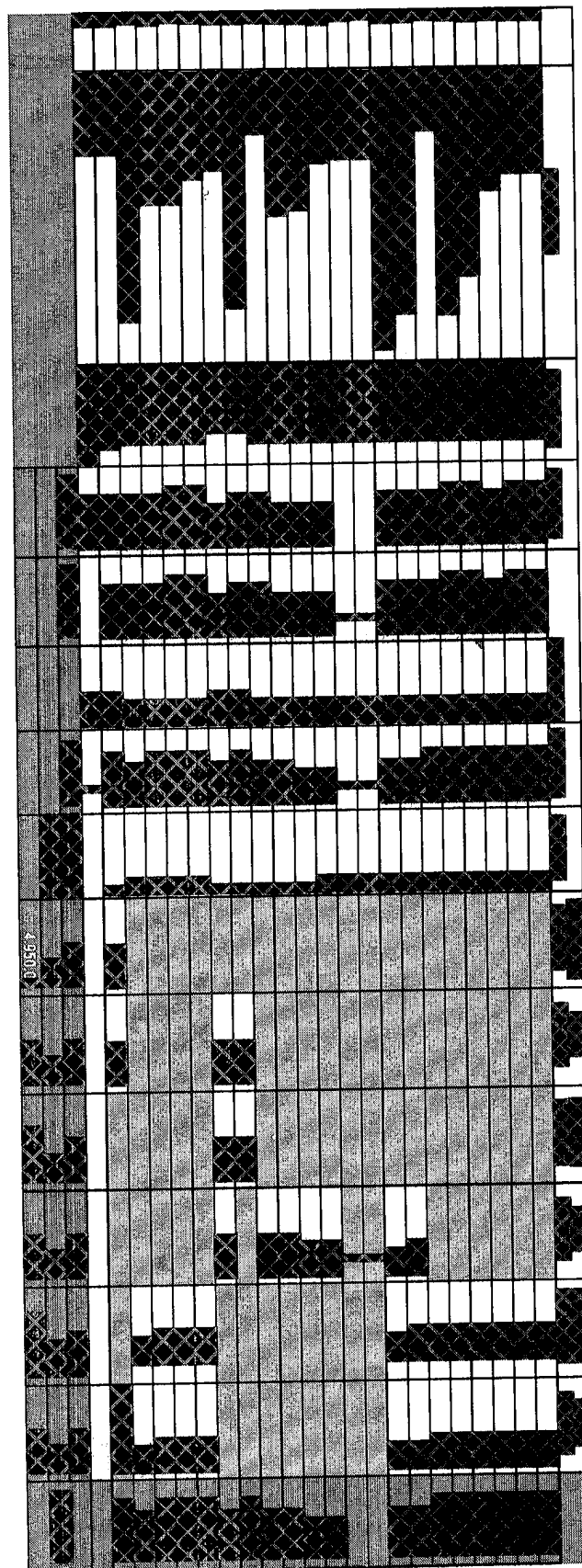
1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone quanto segue.

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.522,54 (2024), 1.536,81 (primi nove mesi del 2025) a cui si aggiunge l'importo che potrebbe rendersi disponibile con l'omologazione del piano e quello dell'assegno unico, detratte le spese per il decoroso sostentamento della famiglia che assomma a circa 2.300,00 euro, la somma residua da offrire ai creditori, arrotondata, è pari a euro 550,00.

Ne consegue che l'80% dell'importo relativo al compenso dell'Organismo verrà versato nelle prime 10 rate. La rata 10, oltre al residuo del predetto compenso, comprende una prima tranches della quota riservata a creditori privilegiati che prosegue nelle rate dalla 11a alla 14a. Con la rata 15 si procede al versamento dell'importo residuo del creditore privilegiato (Roma Capitale) e al saldo dei creditori chirografari di importo non rilevante. Con il versamento della rata 15a, i creditori privilegiati saranno soddisfatti al 100%. Dalla rata 16a alla rata 75a si procede al versamento mensile dell'importo di euro 550,00 a tutti i creditori chirografari. La 76a rata, infine, salda quanto residuo dai versamenti effettuati.

Il tutto è evincibile nella tabella riportata alla pagina seguente.



1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti la valutazione dell'alternativa liquidatoria è accantonata per mancanza di beni da liquidare. Pertanto, si ritiene non approfondire il punto.

1.14. Soddissacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione. Lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, del resto non perseguibile.

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data



ALLEGATI

1. provvedimento di nomina del gestore
2. accettazione dell'incarico del gestore
3. certificazione composizione nucleo familiare del debitore
4. verbale di primo incontro
5. relazione proposta dell'avvocato del debitore
6. certificazione ASL dello stato di salute del debitore
7. situazione immobiliare
8. situazione finanziaria



ROBERTO STAMPATI

29.10.2025 09:14:54

GMT+00:00



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 281-1/2025**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Adriano Fanari**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. FNRDRN80D04B354L, residente in [REDACTED] alla V [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Di Cicco del Foro di Nola (C.F. [REDACTED]) e con essa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5 PEC immacolata.dicicco@pec.it Email immacolata.dicicco@libero.it CELL. [REDACTED] tramite il Gestore della Crisi dott. Roberto Stampati;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pollena Trocchia (NA);

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nel prolungato pendolarismo del ricorrente per recarsi sul posto di lavoro, le sempre maggiori necessità di accudire [REDACTED] e, non da ultimo, il [REDACTED] come attestato dalla documentazione sanitaria prodotta (cfr. pagg. 6-7 relazione occ);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto: 1) Adriano Fanari non risulta proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati disponendo solo di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € [REDACTED] al lordo delle trattenute obbligatorie e delle trattenute attualmente operate sullo stipendio; 2) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri di cui due minorenni) per un importo pari a circa € [REDACTED] al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € [REDACTED];

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura derivante dalla corresponsione di n.76 rate mensili e senza soluzione di continuità di € 550,00 ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese,
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
- pagamento integrale dei creditori privilegiati, dell'OCC e dell'avvocato che ha assistito il ricorrente;
- pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti complessivamente nella misura del 20%.

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

richiamato l'art. 70 comma 4 laddove dispone che “con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”;

*ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo nonché la sospensione delle trattenute attualmente operate sul suo stipendio, in conformità alla più recente giurisprudenza di merito che ammette la possibilità di accogliere l'istanza del debitore volta ad ottenere, ex art. 70, co.4, CCII, l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso, anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa, in quanto la misura appare comunque funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, essendo evidente che, in mancanza di sospensione, si consentirebbe a taluni creditori “anteriori”, prima ancora dell'omologazione, di soddisfarsi al di fuori del concorso (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Pistoia, 31 Luglio 2024);*

letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di **Adriano Fanari**

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;
- la sospensione di tutte le trattenute stipendiali attualmente in essere sullo stipendio del ricorrente;

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa [REDACTED]); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 05/01/2026

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano